

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RAPPRESENTATE NEL CISR AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2962

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1. DOMANDA

RIFERIMENTI: Par. 5.2.2 Tipologia Telefoni, (Capitolato Tecnico pag. 68) e Requisiti categorie Top Android e Premium Android:

- Caratteristiche migliorative, Categoria Top Android, RAM Almeno 12 GB, (CT pag.72)
- Caratteristiche Minime, Categoria Premium Android, RAM Almeno 12 GB, (CT pag.71)
- Caratteristiche migliorative, Categoria Premium Android, RAM Almeno 16 GB, (CT pag.72)

e

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica TESTO: Requisiti migliorativi “RAM: almeno 12 GByte” categoria TOP Android (N° 5.23) (Disciplinare pag. 5 di 85) e requisiti migliorativi “RAM: almeno 16 Gbyte” categoria PREMIUM Android (N° 5.36) (Disciplinare pag. 6 di 85)

QUESITO

In riferimento a: "per “Storage” si intende la memoria interna di archiviazione: la capacità indicata non comprende l’eventuale espansione tramite memoria esterna, che si considera aggiuntiva rispetto a quanto richiesto;" Si chiede di confermare che:

- il requisito migliorativo "RAM almeno 12 GB" per la categoria TOP Android;
- il requisito minimo "RAM almeno 12 GB" per la categoria PREMIUM Android;
- il requisito migliorativo "RAM almeno 16 GB" per la categoria PREMIUM Android;

sono considerati soddisfatti anche proponendo uno smartphone rispettivamente con una memoria RAM fisica da 8Gbyte + 4Gbyte memoria interna, “virtuale”, aggiuntiva, e da 8Gbyte + 8Gbyte di memoria interna, “virtuale”, aggiuntiva (ottenute utilizzando una parte dello spazio di archiviazione interno dello smartphone per fornire la memoria interna “virtuale” aggiuntiva)

Risposta

Non si conferma, il requisito relativo alla RAM si riferisce alla “RAM fisica”.

2. DOMANDA

RIFERIMENTO: Telefonia Mobile PPAA CISR (ID2962) - Capitolato Tecnico § 1.2.1 pag.10 Tabella 1

QUESITO: Si chiede di confermare che all’interno della Tabella 1 il valore "FATTORE MOLTIPLICATIVO DEL CANONE MENSILE" corrispondente a 20 mesi di erogazione del servizio (1,00) sia errato e che si debba considerare un valore pari a 1,20 in linea con gli altri valori presenti nella tabella.

Chiarimenti

Risposta

Si conferma, il refuso è stato eliminato nella versione ripubblicata del Capitolato Tecnico.

3. DOMANDA

RIFERIMENTO: Telefonia Mobile PPAA CISR (ID2962) - Capitolato Tecnico § 5.2.1.1 pag.65

QUESITO; Il Capitolato riporta: "Per l'attribuzione dei sub-punteggi di cui sopra, il Concorrente dovrà indicare, nell'apposita sezione "Scheda" di cui ai moduli dell'Allegato 5ter, la descrizione delle seguenti ulteriori "caratteristiche", relative alle garanzie di affidabilità del brand complessivamente inteso per gli specifici prodotti offerti nell'ambito della presente Convenzione, e, segnatamente per ciascuna delle cinque categorie di terminali Android offerti (Base, Intermedia, Top, Premium e Tablet):

1. durata, frequenza e tempestività nel rilascio degli aggiornamenti firmware, incluse le azioni di patching finalizzate alla riduzione dei rischi connessi alla cybersicurezza;
2. diffusione delle informazioni tecniche dei prodotti (quali datasheet, well-known issue e manuali d'uso), reperibili sul sito internet ufficiale del brand;
3. controlli di qualità, procedure di test e metodi di verifica attuati a garanzia della durabilità dei prodotti;
4. supporto post-vendita e assistenza dei clienti sul territorio italiano;
5. processi logistici inerenti alla consegna dei prodotti, con particolare riferimento ai meccanismi di prevenzione dei ritardi".

Le caratteristiche richieste non sono collegabili a una singola tipologia di terminale, ma più generalmente sono caratteristiche generali del Vendor selezionato. Si chiede conferma che in caso di selezione di più terminali di uno stesso Vendor non sia necessario riportare l'identico contenuto nella scheda specifica, ma si possa far riferimento a quanto riportato in una scheda precedente.

Risposta

Si conferma che, in caso di offerta di più terminali riconducibili al medesimo Vendor, qualora le caratteristiche di cui al § 5.2.1.1 risultino identiche in quanto riferite al brand nel suo complesso, non è necessario riprodurre integralmente i medesimi contenuti in ciascuna scheda, purché sia chiaramente indicato, nella scheda relativa al terminale interessato:

- il rinvio espresso alla specifica scheda di altro modello e/o categoria nella quale tali caratteristiche sono già state descritte;
- la conferma che le informazioni contenute nella scheda richiamata risultino integralmente applicabili anche al terminale oggetto della scheda di riferimento.

4. DOMANDA

RIFERIMENTO: Disciplinare di gara - pag. 7/8 Criteri da 5.67 a 5.73

QUESITO: Si chiede di confermare che il riferimento al "CT, par 5.2.2.1" citato nei criteri richiamati, trattasi di un refuso ed è invece da intendersi Rif CT, par 5.2.1.1

Risposta

Si conferma, trattasi chiaramente di un refuso. Come evidente dal Capitolato Tecnico nonché dal Disciplinare stesso al par. 15 (*i moduli relativi alle caratteristiche dei brand, conformi ai modelli e redatti secondo le modalità redazionali di cui all'Allegato n. 5ter, nel rispetto delle indicazioni contenute al paragrafo 5.2.1.1 del Capitolato*

Chiarimenti

Tecnico), il riferimento per tali criteri da 5.67 a 5.73 è al par. 5.2.1.1 del CT. In ogni caso, il refuso è stato eliminato nella versione ripubblicata del Disciplinare di gara.

5. DOMANDA

RIFERIMENTO: CT. par. 5.2.2 e 5.2.3 Disciplinare par. 21BIS

QUESITO: Con riferimento al requisito minimo relativo alla resistenza alle cadute di smartphone e tablet, di cui ai paragrafi 5.2.2 e 5.2.3 del Capitolato Tecnico, si chiede cortesemente di confermare la corretta interpretazione delle modalità di comprova previste (rif. par. 21BIS del Disciplinare).

In particolare, si richiede di confermare che la presentazione di rapporti di prova rilasciati da organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, attestanti il superamento di prove di caduta conformemente allo standard MIL-STD-810H Method 516.8 – Shock (Procedure IV), dai quali risulti che il dispositivo è funzionante e non presenta rischi per l'utente finale, sia da considerarsi pienamente sufficiente ai fini della conformità al requisito, anche in assenza dell'indicazione della classe di affidabilità ($\geq C$) ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1670.

Si chiede inoltre di confermare che le tre modalità di comprova indicate nel disciplinare (classe di affidabilità tramite EPREL, rapporti di prova IEC/MIL-STD, etichetta ISO di tipo I) siano da intendersi tra loro alternative e non cumulative.

Risposta

Si ribadisce quanto indicato nel disciplinare circa la possibilità di comprovare il requisito richiesto attraverso almeno una delle tre modalità di comprova ivi indicate, purché risulti soddisfatta la caratteristica minima.

Con riferimento al richiamo ai tablet, si vedano comunque le modifiche apportate alla documentazione di gara.

6. DOMANDA

RIFERIMENTO: CT. par. 5.2.2 e 5.2.3 Disciplinare par. 21BIS

QUESITO: Si chiede di confermare che le tre modalità di comprova indicate nel disciplinare (classe di affidabilità tramite EPREL, rapporti di prova IEC/MIL-STD, etichetta ISO di tipo I) siano da intendersi tra loro alternative e non cumulative.

Risposta

Si veda quanto indicato in risposta alla domanda n. 5.

7. DOMANDA

RIFERIMENTO: CT. par. 5.2.2 e 5.2.3 Disciplinare par. 21BIS

QUESITO: Con riferimento al requisito minimo relativo ai consumi energetici di smartphone e tablet, di cui ai paragrafi 5.2.2 e 5.2.3 del Capitolato Tecnico, si chiede cortesemente di confermare la corretta interpretazione delle modalità di comprova previste (rif. par. 21BIS del Disciplinare).

In particolare, si richiede se il possesso di certificazione ambientale EPEAT (nei livelli bronze, silver o gold), in corso di validità e riferita ai modelli offerti, sia da considerarsi pienamente conforme quale etichetta ecologica di tipo I ai sensi della norma UNI EN ISO 14024, senza necessità di ulteriore documentazione integrativa, anche in assenza dell'indicazione della classe energetica ($\geq D$) ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1670.

Si chiede inoltre di confermare che le tre modalità di comprova indicate nel disciplinare (etichetta energetica, rapporti di prova, etichetta ISO di tipo I) siano da intendersi tra loro alternative e non cumulative.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Risposta

Si veda quanto indicato in risposta alla domanda n. 5.

8. DOMANDA

RIFERIMENTI: Disciplinare par. 21BIS

QUESITO: In riferimento alla comprova della caratteristica minima relativa all'eco-progettazione, per i terminali per i quali sia disponibile la scheda informativa redatta in conformità all'Allegato V del Regolamento Delegato (UE) 2023/1669, si chiede di confermare che, nel prospetto sintetico da fornire, sia sufficiente indicare le informazioni riportate ai punti 22, 23 e 24 della suddetta scheda informativa che verrà sempre fornita, ovvero:

- link alle informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali (22);
- link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali (23);
- link ai prezzi indicativi ante imposte (24).

Risposta

Si ribadisce quanto indicato al Disciplinare di gara, secondo cui, *“per quanto concerne la caratteristica minima relativa all'Eco-Progettazione (cfr. par. 5.2.1.3, 5.2.2 e 5.2.3 del Capitolato Tecnico), sarà necessario fornire un prospetto sintetico dove vengono fornite, o viene indicato dove sono rese disponibili le informazioni sulla riparazione e la manutenzione e indicazione della data fino a quando le parti di ricambio saranno disponibili e delle modalità per ottenerle (ad es. sito web del fornitore, call centre ecc.)”*.

Pertanto, si conferma la modalità espositiva indicata nel quesito, laddove, tramite i link ivi richiamati (punti 22, 23 e 24 della scheda informativa), risulti possibile acquisire tutte le informazioni richieste.

9. DOMANDA

In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto (vedasi ad es.: chiarimento n. 3 delle Gare sulla TELEFONIA MOBILE ID 2780 e ID 2900) si chiede di confermare che per l'esecuzione dell'appalto possano essere utilizzate, senza necessità di avvalimento o subappalto, figure professionali apicali o operative aventi un rapporto di dipendenza con altre società appartenenti al medesimo Gruppo Societario del concorrente, in virtù di accordi infragruppo.

Risposta

Si conferma, fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica in termini di impiego di tali figure sotto il coordinamento dell'appaltatore.

10. DOMANDA

DOCUMENTO: Allegato 1 - Domanda di Partecipazione

TESTO: “DICHARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo

Oppure

DICHARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano _____]]”.

DOMANDA: In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto (vedasi ad es: chiarimento n.12 della GARA ID 2900 si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

Risposta

Si conferma e si evidenzia che, in ogni caso, il Fornitore in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potrà avvalersi di soggetti terzi stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) previa autorizzazione da parte della PA e sempre a condizione che siano rispettate le garanzie previste dal Regolamento UE/2016/679. Si precisa inoltre che l'Amministrazione potrà, nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, indicare le modalità operative con le quali il Fornitore dovrà comunicare eventuali successive modifiche dei subresponsabili di cui intende avvalersi.

11. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

DOMANDA: In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto (vedasi ad es: chiarimento n.23 della Gara ID 2900) si chiede di confermare che, in caso di ribasso dei costi della manodopera, il mancato inserimento dell'Allegato n. 7 – “Motivazioni del ribasso del costo della manodopera” nella Busta Economica non costituirà motivo di esclusione del Concorrente dalla gara, in quanto tale allegato potrà essere fornito successivamente dal Concorrente a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Risposta

Si conferma. Come previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, *“Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante”*.

12. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare Par. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Domanda: Con riferimento al DGUE da compilare accedendo al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it e facendo l'upload del file “Request xml” da voi fornito, nella sezione relativa al “Subappalto” appare, senza possibilità di modifica, il solo CPV 64212000-5 Servizi di telefonia mobile.

Pertanto, non risulta possibile selezionare attività ulteriori tra quelle elencate nel Disciplinare Par. 3. Pag. 10 e di seguito specificate con i relativi CPV: 64212000-5; 48000000-8; 48820000-2; 32421000-0; 64210000-1; 64216100-4; 64227000-3; 72000000-5; 32236000-6; 32250000-0; 30213200-7; 79342320-2; 79511000-9; 50333200-0; 79999200-5.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962
Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Si chiede di fornire un file “Request xml” che preveda tutti i CPV o indicare una modalità alternativa per specificare i CPV relativi alle attività oggetto di subappalto.

Risposta

Si vedano le modifiche apportate alla documentazione di gara.

13. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.3, Pag. 74/141

TESTO: “5.2.3 Tipologia Tablet

Tutti i tablet, nel rispetto dei CAM ICT di cui al 5.2.1.3:

-sono in possesso di un’etichetta energetica come definita nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/1669 e rientrano in una classe energetica pari o superiore alla classe energetica F;

[...]

-hanno una classe di affidabilità in caso di caduta libera superiore o pari alla classe C ai sensi del regolamento (UE) 2023/1670;

DOMANDA:

Come confermato dal produttore Apple e dalla verifica della documentazione ufficiale dello stesso, e in particolare delle etichette energetiche pubblicate sul suo sito ufficiale (<https://regulatoryinfo.apple.com/energylabels>) verificabili anche sul portale della banca dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica (<https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>), risulta che tutti i modelli Tablet iOS attualmente commercializzati non presentano contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:

- Classe energetica F;
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera C.

Ne consegue che, ad oggi tutti i Tablet iOS attualmente commercializzati non possono essere offerti per l’iniziativa in quanto tali prodotti non soddisfano le caratteristiche minime previste per la fascia Tablet.

Alla luce di tale evidenza si chiede, limitatamente ai dispositivi tablet, la possibilità di includere nei requisiti di gara:

- la classe energetica G;
- la classe di affidabilità in caso di caduta libera pari o superiore alla classe E,

al fine di garantire la massima partecipazione e la neutralità tecnologica.

In alternativa, si chiede come devono essere interpretati, per la categoria Tablet, i requisiti di possesso della classe energetica e di affidabilità in caso di caduta libera.

Risposta

Si vedano le modifiche apportate alla documentazione di gara.

14. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.1 Caratteristiche della fornitura e Disciplinare par 21BIS. VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE - REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAM punto c

TESTO 1: “Le forniture di terminali dovranno:

essere conformi Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione del 27 giugno 2023 che modifica la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche per quanto riguarda i requisiti essenziali della Direttiva medesima, oltre alle specifiche tecniche per la presa di ricarica e il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo;

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

....

rispondere alle specifiche normative di settore, tra cui, per quanto applicabili, il regolamento 1907/2006/CE, la direttiva 2011/65/EU, la direttiva 2014/30/UE e rispettano il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”

TESTO 2: “c. per quanto concerne la caratteristica minima relativa alla rispondenza al regolamento 1907/2006/CE, la direttiva 2011/65/EU e alla direttiva 2014/30/UE, sarà necessario fornire:

- copia della dichiarazione di conformità UE alle normative indicate;...”

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di compatibilità elettromagnetica indicati nei documenti di gara con la Direttiva 2014/30/UE, si precisa che i Terminali Radiomobili richiesti dall’iniziativa rientrano nella definizione di apparecchiature radio e sono pertanto soggetti alla Direttiva 2014/53/UE (RED) che include tra i requisiti essenziali, anche quelli relativi alla compatibilità elettromagnetica; pertanto, si chiede di confermare che ai fini della comprova del rispetto della Direttiva 2014/30/UE (EMC) sia sufficiente il rispetto della Direttiva 2014/53/UE (RED) nella dichiarazione di conformità UE.

Risposta

Visto quanto indicato nella Direttiva 2014/53/UE:

- al considerando 8: *“I requisiti essenziali in materia di compatibilità elettromagnetica stabiliti dalla direttiva 2014/30/UE sono sufficienti per le apparecchiature radio; è quindi opportuno fare riferimento ad essi e renderli applicabili in virtù della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione inutile di prescrizioni diverse da quelle relative ai requisiti essenziali, la direttiva 2014/30/UE non dovrebbe applicarsi alle apparecchiature radio.”*
- all’ Articolo 3, c.1: *“Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire: ... b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.”*

Si conferma che, con riferimento ai requisiti di compatibilità elettromagnetica, il rispetto della Direttiva 2014/53/UE è idoneo ad attestare il soddisfacimento dei requisiti di compatibilità elettromagnetica richiamati nel Disciplinare di gara, par. 21-bis, REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAM, lett. c.

15. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare, Par. 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

TESTO: “Disciplinare di gara

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962 Classificazione Consip: Ambito Pubblico
0 di 85”

DOMANDA: Si chiede di verificare la numerazione delle pagine del Disciplinare di gara, con particolare riferimento alla pagina indicata come 45/85, in quanto la pagina successiva risulta numerata come “pagina 0”, rendendo non chiaro il cor

Risposta

In via preliminare si rappresenta che il quesito è riportato integralmente così come pervenuto, pur risultando formulato in maniera incompleta. In relazione al quesito formulato, si rappresenta che l’alterazione della numerazione riscontrata è riconducibile al passaggio dell’orientamento del foglio da verticale a orizzontale e viceversa, che ha determinato un disallineamento del contatore delle pagine in corrispondenza della

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962
Classificazione Consip: Ambito Pubblico

quarantaseiesima e della cinquantasettesima pagina. Ciò detto, si precisa che il Disciplinare di gara è completo in ogni sua parte e che nessuna pagina risulta mancante.

Tale refuso nella numerazione a piè di pagina è da ritenersi privo di rilevanza sostanziale, anche in considerazione del fatto che il Disciplinare non contiene rinvii o puntamenti a specifiche pagine del documento.

In ogni caso si evidenzia che in sede di modifica alla documentazione di gara, la numerazione è stata corretta.

16. DOMANDA

In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto (vedasi ad es.: chiarimento n. 3 delle Gare sulla TELEFONIA MOBILE ID 2780 e ID 2900) si chiede di confermare che per l'esecuzione dell'appalto possano essere utilizzate, senza necessità di avvalimento o subappalto, figure professionali apicali o operative aventi un rapporto di dipendenza con altre società appartenenti al medesimo Gruppo Societario del concorrente, in virtù di accordi infragruppo.

Risposta

Il quesito è identico alla domanda n. 9 e pertanto di rimanda interamente alla relativa risposta.

17. DOMANDA

DOCUMENTO: Allegato 1 - Domanda di Partecipazione

TESTO: "DICHARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo

Oppure

DICHARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano _____]]".

DOMANDA: In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto (vedasi ad es: chiarimento n.12 della GARA ID 2900 si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

Risposta

Il quesito è identico alla domanda n. 10 e pertanto di rimanda interamente alla relativa risposta.

18. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

DOMANDA: In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto (vedasi ad es: chiarimento n.23 della Gara ID 2900) si chiede di confermare che, in

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

caso di ribasso dei costi della manodopera, il mancato inserimento dell'Allegato n. 7 – “Motivazioni del ribasso del costo della manodopera” nella Busta Economica non costituirà motivo di esclusione del Concorrente dalla gara, in quanto tale allegato potrà essere fornito successivamente dal Concorrente a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Risposta

Il quesito è identico alla domanda n. 11 e pertanto di rimanda interamente alla relativa risposta.

19. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare Par. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Domanda: Con riferimento al DGUE da compilare accedendo al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it e facendo l'upload del file “Request xml” da voi fornito, nella sezione relativa al “Subappalto” appare, senza possibilità di modifica, il solo CPV 64212000-5 Servizi di telefonia mobile.

Pertanto, non risulta possibile selezionare attività ulteriori tra quelle elencate nel Disciplinare Par. 3. Pag. 10 e di seguito specificate con i relativi CPV: 64212000-5; 48000000-8; 48820000-2; 32421000-0; 64210000-1; 64216100-4; 64227000-3; 72000000-5; 32236000-6; 32250000-0; 30213200-7; 79342320-2; 79511000-9; 50333200-0; 79999200-5.

Si chiede di fornire un file “Request xml” che preveda tutti i CPV o indicare una modalità alternativa per specificare i CPV relativi alle attività oggetto di subappalto.

Risposta

Il quesito è identico alla domanda n. 12 e pertanto di rimanda interamente alla relativa risposta.

20. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.3, Pag. 74/141

TESTO: “5.2.3 Tipologia Tablet

Tutti i tablet, nel rispetto dei CAM ICT di cui al 5.2.1.3:

-sono in possesso di un'etichetta energetica come definita nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/1669 e rientrano in una classe energetica pari o superiore alla classe energetica F;

[...]

-hanno una classe di affidabilità in caso di caduta libera superiore o pari alla classe C ai sensi del regolamento (UE) 2023/1670;

DOMANDA: Come confermato dal produttore Apple e dalla verifica della documentazione ufficiale dello stesso, e in particolare delle etichette energetiche pubblicate sul suo sito ufficiale (<https://regulatoryinfo.apple.com/energylabels>) verificabili anche sul portale della banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (<https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>), risulta che tutti i modelli Tablet iOS attualmente commercializzati non presentano contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:

- Classe energetica F;
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera C.

Ne consegue che, ad oggi tutti i Tablet iOS attualmente commercializzati non possono essere offerti per l'iniziativa in quanto tali prodotti non soddisfano le caratteristiche minime previste per la fascia Tablet.

Alla luce di tale evidenza si chiede, limitamente ai dispositivi tablet, la possibilità di includere nei requisiti di gara:

- della classe energetica G;

Chiarimenti

- della classe di affidabilità in caso di caduta libera pari o superiore alla classe E, al fine di garantire la massima partecipazione e la neutralità tecnologica.

In alternativa si chiede come devono essere interpretati, per la categoria Tablet, i requisiti di possesso della classe energetica e di affidabilità in caso di caduta libera.

Risposta

Il quesito è identico alla domanda n. 13 e pertanto di rimanda interamente alla relativa risposta.

21. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.1 Caratteristiche della fornitura e Disciplinare par 21BIS. VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE - REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAM punto c

TESTO 1: “Le forniture di terminali dovranno:

essere conformi Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione del 27 giugno 2023 che modifica la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche per quanto riguarda i requisiti essenziali della Direttiva medesima, oltre alle specifiche tecniche per la presa di ricarica e il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo;

....

rispondere alle specifiche normative di settore, tra cui, per quanto applicabili, il regolamento 1907/2006/CE, la direttiva 2011/65/EU, la direttiva 2014/30/UE e rispettano il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”

TESTO 2: “c. per quanto concerne la caratteristica minima relativa alla rispondenza al regolamento 1907/2006/CE, la direttiva 2011/65/EU e alla direttiva 2014/30/UE, sarà necessario fornire:

- copia della dichiarazione di conformità UE alle normative indicate;...”

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di compatibilità elettromagnetica indicati nei documenti di gara con la Direttiva 2014/30/UE, si precisa che i Terminali Radiomobili richiesti dall’iniziativa rientrano nella definizione di apparecchiature radio e sono pertanto soggetti alla Direttiva 2014/53/UE (RED) che include tra i requisiti essenziali, anche quelli relativi alla compatibilità elettromagnetica; pertanto, si chiede di confermare che ai fini della comprova del rispetto della Direttiva 2014/30/UE (EMC) sia sufficiente il rispetto della Direttiva 2014/53/UE (RED) nella dichiarazione di conformità UE.

Risposta

Il quesito è identico alla domanda n. 14 e pertanto di rimanda interamente alla relativa risposta.

22. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare, Par. 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

TESTO:

“Disciplinare di gara

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962 Classificazione Consip: Ambito Pubblico
0 di 85”

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962 Classificazione Consip: Ambito Pubblico

DOMANDA: Si chiede di verificare la numerazione delle pagine del Disciplinare di gara, con particolare riferimento alla pagina indicata come 45/85, in quanto la pagina successiva risulta numerata come “pagina 0”, rendendo non chiaro il corretto ordine e riferimento del documento.

Risposta

Il quesito è identico alla domanda n. 15 e pertanto di rimanda interamente alla relativa risposta.

23. DOMANDA

Riferimento: Disciplinare par. 21BIS. VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAM punto f e par. 3.1.5 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 11 marzo 2026 (CAM ICT)

Testo: “f. per quanto concerne la caratteristica minima relativa alla resistenza alle cadute di smartphone e tablet (cfr. par. 5.2.2 e 5.2.3 del Capitolato Tecnico), sarà necessario fornire uno tra i seguenti documenti, corredati da apposita dichiarazione di conformità all'originale ex d.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal concorrente secondo le modalità indicate al punto 14.1. del presente Disciplinare:

- indicazione della classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta misurata conformemente a quanto previsto nell'allegato III del regolamento (UE) 2023/1670 e scheda informativa del prodotto redatta in conformità all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2023/1669 come inserita nella banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (<https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>);
- rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che attestano che dopo essere stati sottoposti a prova di caduta conformemente agli standard IEC 60068-2-31:EC oppure MIL-STD-810H Drop test, Method 516.8 - Shock (Procedure IV), il prodotto è funzionante e non presenta rischi per l'utente finale;
- etichetta conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) che soddisfi i requisiti specificati nel criterio, quale a titolo esemplificativo, TCO Certified.

In aggiunta, il concorrente dovrà allegare la descrizione sintetica delle pellicole e delle custodie offerte come indicato nel Capitolato Tecnico.”

DOMANDA: Con riferimento al requisito relativo alla “classe di affidabilità in caso di caduta libera \geq Classe C” per i tablet, previsto al par. 5.2.3 del Capitolato Tecnico, si osserva che il par. 21BIS "VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE" del Disciplinare di gara e il par. 3.1.5 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 11 marzo 2026 (CAM ICT) prevedono espressamente la possibilità di dimostrare la resistenza alle cadute mediante rapporti di prova conformi a standard internazionali quali MIL-STD 810H Drop test, Method 516.8 - Shock (Procedure IV).

Si evidenzia che le suddette metodologie di prova (MIL-STD 810H), pur costituendo una verifica tecnica altamente qualificata e internazionalmente riconosciuta per la robustezza dei dispositivi professionali, si basano su criteri di prova differenti rispetto alla classificazione delle etichette EPREL e non restituiscono una classe prestazionale alfabetica (A-E), non essendo pertanto direttamente correlabili alla soglia \geq Classe C.

Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che, ai fini della conformità al requisito in oggetto, debbano ritenersi ammissibili dispositivi che dimostrino la resistenza alle cadute mediante rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato conformi allo standard MIL-STD810H, come previsto dalla documentazione di gara, anche in assenza di una classificazione EPREL \geq Classe C.

Risposta

Si vedano le modifiche apportate alla documentazione di gara.

Chiarimenti

24. DOMANDA

1) Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 21-bis, punto B, lett. c), si evidenzia che, per le apparecchiature radio quali smartphone e tablet, la Direttiva 2014/53/UE (RED) costituisce la normativa di riferimento e include, tra i requisiti essenziali di cui all'art. 3.1(b), anche quelli relativi alla compatibilità elettromagnetica, precedentemente disciplinati dalla Direttiva 2014/30/UE. Pertanto, si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione della conformità ai requisiti EMC (Direttiva 2014/30/UE) richiesti dal Disciplinare, possa ritenersi sufficiente la produzione della Dichiarazione di Conformità UE con indicazione della Direttiva 2014/53/UE (RED), anche in assenza di esplicito riferimento alla Direttiva 2014/30/UE.

2) Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 21-bis, punto B, lett. c), si evidenzia che il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) non prevede, per i prodotti finiti quali smartphone e tablet, l'emissione di una Dichiarazione di Conformità UE analoga a quella prevista per le direttive di marcatura CE. In particolare, gli obblighi previsti dal REACH riguardano principalmente la gestione delle sostanze chimiche, inclusa la comunicazione della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'art. 33, nonché gli eventuali adempimenti di registrazione, autorizzazione o restrizione. Tanto premesso, si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione della conformità ai requisiti REACH (Direttiva 1907/2006) richiesti dal Disciplinare, possa ritenersi una dichiarazione del produttore redatta secondo le prescrizioni del par. 21 BIS del Disciplinare.

3) Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 21-bis, punto B, lett. a), si chiede di confermare se l'obbligo di iscrizione al Registro, da comprovare mediante copia dell'attestato di iscrizione, debba intendersi riferito al concorrente partecipante alla procedura di gara oppure al produttore delle apparecchiature offerte, ai sensi della normativa vigente in materia di RAEE.

Risposta

- Con riferimento al punto 1, si veda quanto indicato in risposta alla domanda n. 14.
- Con riferimento al punto 2, si conferma. A tal fine si veda, tra l'altro, l'indicazione, pur contenuta al paragrafo 1.3 dei Criteri Ambientali Minimi ICT, per la quale il rispetto del Regolamento 1907/2006/CE può essere attestato mediante una dichiarazione del produttore/fornitore.
- Con riferimento al punto 3, si ribadisce quanto al Disciplinare di gara, ossia che l'iscrizione al Registro nazionale è richiesta al produttore delle apparecchiature per come definito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

25. DOMANDA

Rif doc. Capitolato tecnico e Disciplinare di gara

Quesito: Con riferimento al criterio tecnico migliorativo relativo alla capacità della batteria dei dispositivi offerti, si chiede di confermare che il parametro da considerare ai fini della verifica del requisito e dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico sia quello risultante dalle specifiche tecniche ufficiali dichiarate dal produttore, desumibile dalla documentazione istituzionale del medesimo (a titolo esemplificativo: sito ufficiale del produttore, datasheet tecnici, manuali o documentazione commerciale ufficiale).

Risposta

Si conferma che la valorizzazione del criterio in oggetto deve essere effettuata prioritariamente sulla base delle specifiche tecniche ufficiali dichiarate dal produttore, desumibili dalla relativa documentazione istituzionale (a titolo esemplificativo: sito ufficiale del produttore, datasheet, manuali o documentazione commerciale ufficiale), che

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962
Classificazione Consip: Ambito Pubblico

costituisce fonte idonea e pienamente accettata ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Ai fini della comprova del requisito, si rinvia al par. 21Bis del Disciplinare di gara.

26. DOMANDA

In riferimento alla NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI- All.C, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- i. Si chiede conferma che la nomina trovi applicazione esclusivamente alle operazioni di trattamento per le quali il fornitore riveste il ruolo di Responsabile del trattamento e non per tutte le componenti del servizio oggetto di gara.
- ii. Art. 8 Il testo recita: “nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: i) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017”.
DOMANDA: Si chiede conferma che per misure minime di sicurezza si intendono solo quelle effettivamente applicabili ai trattamenti oggetto di affidamento.
- iii. Art. 8. Il testo recita: “Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali”.
DOMANDA: Premesso che l’art. 28 par. 3 lett. h) del Regolamento UE sottolinea che: il Responsabile del trattamento “metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato”, si chiede conferma che gli audit, ispezioni e verifiche siano rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare.
- iv. Art. 8. Il testo recita: “In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione, in ragione della gravità dell’inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno”.
DOMANDA: Si chiede conferma che il Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare e che in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell’eventuale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che accerti l’inadempimento del Responsabile.
- v. Art. 10. Il testo recita: “l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi”. Premesso che l’articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: “Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento”.
DOMANDA: si chiede conferma che gli audit e le ispezioni saranno rivolti alle sole attività poste in essere e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere dal responsabile.

Chiarimenti

Per gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall'art.28, comma 4), si chiede conferma che:

- si effettueranno dietro richiesta formulata con congruo preavviso verso entrambe le parti (responsabile e sub-responsabile), in forme compatibili con il normale svolgimento dell'attività aziendali di entrambe le strutture,
- alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o comunque che lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit,
- gli audit, ispezioni e verifiche siano limitati all'analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.

vi. All'art. 8 il testo recita "In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno".

DOMANDA: Si chiede conferma che il Responsabile per conto del Sub-Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare e che in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell'eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che accerti l'inadempimento del Sub-Responsabile.

vii. All'art. 15 il testo recita: "Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione".

DOMANDA: si chiede di confermare che la scelta sulla restituzione dei supporti rimovibili su cui siano eventualmente memorizzati i dati o sulla distruzione dei dati da tali supporti e conferma per iscritto dell'avvenuta cancellazione, sia in capo al Responsabile e non al Titolare.

viii. All'art. 16, il testo recita: "Il Fornitore si impegna a individuare e a designare e per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine".

DOMANDA: Si chiede conferma che:

- la designazione degli amministratori di sistema sarà effettuata dal Fornitore solo nel caso in cui gli amministratori operino su macchine e/o sistemi del fornitore stesso;
- le attività di controllo dell'operato degli amministratori di sistema che operano su macchine e/o sistemi del Titolare, verrà svolta in ogni caso da Titolare stesso.

ix. Art. 19. Il testo recita: "Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti".

DOMANDA: premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta

Chiarimenti

eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui all'articolo 42 del Regolamento; si chiede conferma che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.

- x. Art. 20. Il testo recita che: "Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell'Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori".

DOMANDA: Si chiede conferma che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del Regolamento UE:

- gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento 679/2016 previsti per i responsabili del trattamento e in ogni caso collegati ai trattamenti svolti per conto del Titolare o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento;
- il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l'evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile;
- i danni reputazionali si riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati;
- il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d'accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento.

Risposta

Di seguito le risposte a ciascun chiarimento sopra esposto:

- i. si conferma che la nomina in qualità di Responsabile del trattamento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali.
- ii. Si conferma che le misure minime di sicurezza sono quelle da applicarsi in funzione della natura dei trattamenti e dei relativi rischi, in conformità alla normativa vigente.
- iii. Si conferma.
- iv. L'eventuale risoluzione del contratto, e il momento in cui detta risoluzione viene esercitata, è una valutazione che compete all'Amministrazione. Resta fermo che l'art. 1454 c.c. disciplina la "diffida ad adempiere", prevedendo che, decorso il termine intimato per l'adempimento, la risoluzione opererà di diritto. Resta inteso che prima di arrivare alla diffida il Responsabile potrà formulare osservazioni in relazione alle contestazioni mosse dal Titolare.
- v. Si conferma che gli audit e le ispezioni sono rivolti alle attività di trattamento e alle misure tecniche e organizzative poste in essere dal Responsabile in relazione ai servizi oggetto di affidamento, fermo restando che gli stessi possono avere ad oggetto anche la verifica dell'adeguatezza delle misure adottate e l'eventuale indicazione di misure ulteriori o correttive da implementare.

Chiarimenti

Per gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall'art.28, comma 4):

- non si conferma che si effettueranno dietro richiesta formulata con congruo preavviso verso entrambe le parti (responsabile e sub-responsabile), in forme compatibili con il normale svolgimento dell'attività aziendali di entrambe le strutture,
- si conferma che alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o comunque che lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit,
- si conferma che gli audit, ispezioni e verifiche siano limitati all'analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.

vi. Si rimanda al punto iv.

vii. Non si conferma. La scelta tra restituzione dei supporti e distruzione dei dati è rimessa al Titolare, secondo quanto previsto dalla nomina.

viii. Circa la designazione degli amministratori di sistema sarà effettuata dal Fornitore solo nel caso in cui gli amministratori operino su macchine e/o sistemi del fornitore stesso, non si conferma, gli Amministratori di Sistema devono essere nominati tenendo conto delle concrete attività con cui vengono svolti i servizi oggetto del Contratto presso la specifica Amministrazione e della possibilità tecnica di accesso, anche fortuito, da parte degli stessi, a dati personali.

Si veda in ogni caso il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" e s.m.i..

Circa le attività di controllo dell'operato degli amministratori di sistema che operano su macchine e/o sistemi del Titolare, verrà svolta in ogni caso da Titolare stesso, non si conferma.

ix. Si conferma

x. Si conferma, relativamente a:

- gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento 679/2016 previsti per i responsabili del trattamento e in ogni caso collegati ai trattamenti svolti per conto del Titolare o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento;
- il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l'evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile;

Non si conferma che i danni reputazionali siano riferiti ai danni immateriali degli interessati, atteso che la clausola di manleva fa espresso riferimento ai danni, anche reputazionali, subiti dal Titolare. Resta ferma l'applicazione della clausola secondo quanto previsto dalla nomina.

Infine, si conferma che il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d'accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento.

27. DOMANDA

Rif doc ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Chiarimenti

Tra le dichiarazioni da produrre in merito al trattamento dei dati personali è richiesto quanto segue: ... in caso di nomina a “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali”, di impegnarsi: i) a presentare alla Committente, su richiesta, le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente;

DOMANDA:

Premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui all'articolo 42 del Regolamento; si chiede di confermare che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.

Risposta

Si conferma.

Si evidenzia altresì che il fornitore dovrà mettere in atto le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

28. DOMANDA

Con riferimento al requisito di conformità al Regolamento delegato (UE) 2023/1717 previsto per smartphone, tablet e modem/hotspot portatili, si rappresenta che le EU Declaration of Conformity rese disponibili dai principali produttori del settore riportano ordinariamente la conformità alla Direttiva RED 2014/53/UE, senza esplicito richiamo al citato Regolamento.

Si osserva inoltre che il quadro regolatorio applicabile alle apparecchiature radio risulta strutturato su un insieme coordinato di disposizioni facenti capo alla Direttiva RED 2014/53/UE, inclusi:

- i requisiti introdotti dalla Direttiva (UE) 2022/2380 in materia di interfaccia di ricarica comune e protocollo USB Power Delivery;
- l'applicazione delle pertinenti norme tecniche EN IEC 62680-1-2:2022 ed EN IEC 62680-1-3:2022.

Nella prassi documentale dei produttori, tali requisiti risultano frequentemente attestati mediante dichiarazione generale di conformità RED e richiamo delle norme tecniche applicate, senza elencazione puntuale di tutti gli atti normativi collegati o integrativi.

Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito richiesto, possa ritenersi sufficiente la presentazione della EU Declaration of Conformity attestante la conformità alla Direttiva RED 2014/53/UE, eventualmente corredata dall'indicazione delle norme tecniche applicate dal produttore, incluse le EN IEC 62680-1-2:2022 ed EN IEC 62680-1-3:2022.

Chiarimenti

Risposta

I requisiti oggetto di comprova, e le relative modalità, sono esclusivamente quelli indicati al paragrafo 21Bis punto B del Disciplinare di gara. In ogni caso, anche eventualmente ai fini di quanto riportato al chiarimento n. 14, si conferma.

29. DOMANDA

Rif. doc. SCHEMA DI CONVENZIONE

All'art. 14, PAR. 11 e 12 il testo recita "Nel caso in cui, come previsto dall'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

Nel caso in cui, come previsto dall'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

DOMANDA: Si chiede conferma che

- a. l'Amministrazione presenterà una contestazione scritta con un termine per rimediare
- b. il Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare.
- c. la penale sarà applicata solo dopo la scadenza del termine senza adeguamento
- d. rispetto alle violazioni del Sub Responsabile il Fornitore risponde solo se ha scelto o autorizzato il sub-responsabile in violazione degli obblighi contrattuali
- e. il Fornitore non risponde di condotte del Sub-responsabile non controllabili o non prevedibili, salvo colpa nella vigilanza

Risposta

In merito alle lettere "a", "b" e "c", si conferma il procedimento previsto all'art. 12 delle Condizioni Generali.

In merito alla lettera "d", non si conferma. Con riferimento ai sub-responsabili, resta fermo che il Responsabile del trattamento risponde nei confronti del Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 anche per l'operato dei sub-responsabili autorizzati.

In merito alla lettera "e", non si conferma.

30. DOMANDA

Rif. Doc. CONDIZIONI GENERALI

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962
Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Art. 21, par.7. il testo recita: “Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione, e potrà risolvere il Contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, comma 9, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la propria garanzia definitiva”.

DOMANDA: Si chiede conferma che:

- a. il Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare
- b. tale clausola si riferisce a violazioni commesse dal Responsabile con dolo o colpa grave
- c. il risarcimento del danno sarà limitato a quanto definitivamente accertato in sede giudiziale
- d. la risoluzione sia possibile solo per violazioni gravi e non sanate
- e. l’escussione della garanzia avvenga solo nei limiti del danno accertato
- f. la segnalazione a Consip non produca automaticamente effetti risolutivi

Risposta

In merito alla lettera “a”, si conferma e si veda la risposta al precedente chiarimento n. 29.

In merito alla lettera “b”, non si conferma.

In merito alla lettera “c”, si veda la risposta al precedente chiarimento n. 26. Si precisa altresì che nell’ipotesi in cui l’Amministrazione-Titolare del trattamento venga sanzionata per una violazione imputabile al Fornitore, la PA si riserva la facoltà di agire nei confronti di quest’ultimo per il risarcimento delle somme oggetto di sanzione.

In merito alla lettera “d”, le ipotesi di risoluzione sono quelle riportate nella documentazione contrattuale, ivi compreso il fac-simile di atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati.

In merito alla lettera “e”, non si conferma e si richiama l’art. 14, comma 10, delle Condizioni Generali, che prevede che *“In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l’/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l’escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell’ulteriore maggior danno”*.

In merito alla lettera “f”, si conferma.

31. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.1 Caratteristiche della fornitura, pag. 63141; Par. 5.2.4 Tipologia Modem, pag. 76/141

TESTO 1: Le forniture di terminali dovranno: essere conformi Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione del 27 giugno 2023 che modifica la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche per quanto riguarda i requisiti essenziali della Direttiva medesima, oltre alle specifiche tecniche per la presa di ricarica e il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo;

Chiarimenti

TESTO 2: [...] I modem offerti potranno essere indifferentemente:

- a) alimentati tramite batteria integrata o sostituibile (modelli 'portatili' o 'a saponetta');
- b) alimentati tramite rete elettrica (modelli da interno con alimentatore).

Sono ammissibili entrambe le tipologie, senza alcuna preferenza predefinita, purché i dispositivi proposti garantiscano le caratteristiche tecniche minime e migliorative, laddove offerte, riportate nella successiva tabella. Sia nel caso di modem alimentato a batteria che tramite rete elettrica, dovrà essere fornito tutto quanto necessario alla sua alimentazione.

TESTO 3: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1717 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2023 che modifica la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche per la presa di ricarica e per il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo.

DOMANDA: si chiede cortesemente di confermare che il requisito del Capitolato Tecnico, Par. 5.2.1 relativo alla conformità al Regolamento delegato (UE) 2023/1717 debba intendersi non applicabile alla categoria b) dei modem da interno alimentati direttamente tramite rete elettrica mediante alimentatore, in quanto, pur rientrando nel campo di applicazione della Direttiva 2014/53/UE per i profili radio pertinenti, tali dispositivi non sono dotati di batteria interna ricaricabile e non presentano una funzione di ricarica mediante cavo.

Risposta

Si conferma. Si evidenzia che il Regolamento delegato (UE) 2023/1717 disciplina, tra l'altro, le specifiche tecniche per la ricarica con riferimento a determinate apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo. Ne consegue che, in riferimento al quesito, per i dispositivi che non presentano funzionalità di ricarica mediante cavo (quali i modem alimentati direttamente tramite rete elettrica), i requisiti relativi alla presa di ricarica e al protocollo di comunicazione per la ricarica non risultano applicabili, fermo restando l'obbligo di conformità alla Direttiva 2014/53/UE e agli ulteriori requisiti normativi pertinenti.

32. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, 5.2.1 Caratteristiche della fornitura, pag. 63; Disciplinare, Par. 21BIS. lettera VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE, lettera c, Pag. 69/85

TESTO 1: Le forniture di terminali dovranno:

[...] rispondere alle specifiche normative di settore, tra cui, per quanto applicabili, il regolamento 1907/2006/CE, la direttiva 2011/65/EU, la direttiva 2014/30/UE e rispettano il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

TESTO 2: [...] per quanto concerne la caratteristica minima relativa alla rispondenza al regolamento 1907/2006/CE, la direttiva 2011/65/EU e alla direttiva 2014/30/UE, sarà necessario fornire:

- copia della dichiarazione di conformità UE alle normative indicate;
- [...]

DOMANDA: Si chiede di confermare se la documentazione attestante la conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) possa essere fornita separatamente rispetto alla dichiarazione di conformità UE del singolo terminale.

Nel caso non si confermi, si chiede di indicare come è possibile comprovare la conformità suddetta nei casi di prodotti con dichiarazione di conformità UE non inclusiva di tale Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Chiarimenti

Risposta

Si veda quanto indicato al punto 2, in risposta alla domanda n. 24.

Divisione Sourcing Infrastrutture, TLC e Cybersecurity
Il Responsabile
Dott. Olindo Rencricca

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni rappresentate nel CISR ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2962
Classificazione Consip: Ambito Pubblico